

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR_ M6 SALUTE - C1/C2 Lavori Di “Realizzazione Della Casa Di Comunità Montemurlo (Prato) - CUP D15f22000610002 - CIG 9847110c3a Presa d'atto recesso subappaltatore Costruzioni del Mediterraneo srl e autorizzazione Subappalto all'impresa Cristaldi Group srlsu di Cecina (LI).

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRANTI SARA
Responsabile del procedimento	ALLEGRANTI SARA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera n. 683 del 31/05/2023 con la quale è sono state istituite la SOC Gestione investimenti Prato e la SOC Manutenzione immobili Prato, a decorrere dal 1 giugno 2023;

Vista la delibera n. 1447 del 18/12/2024, con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per una durata di tre anni;

- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Vista la delibera n. 29 del 14/01/2025, con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato, all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

Richiamate:

- la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

- la delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26.09.2019 “*Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..). Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR*”;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)*”;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e [ss.mm.ii.](#)“Codice dei contratti pubblici” e s.m.;
- la legge n. 55 del 14/6/2019 di “*Conversione con modificazioni, del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni);
- Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione*”;
- il Regolamento UE 121/02/2021 n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
- la circolare del MIT del 12/07/2023 recante “*Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC*”;
- il D.lgs 36/2023 “*Codice dei Contratti pubblici*” in particolare l’art. 225 “*Disposizioni Transitorie e di coordinamento*”, comma 8, del D.Lgs 36/2023 secondo il quale “*in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici..., finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea,.....si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge*

24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC.

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute” con la quale sono approvati gli Elenchi degli interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l’ambito territoriale della stessa;

Richiamate le delibere del Direttore Generale di questa Azienda:

- Delibera DG n. 502 del 28.04.2022 con la quale, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, è stato approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento e vengono indicati la denominazione, l’ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, fra questi l’intervento di *Realizzazione della Casa di Comunità di Montemurlo - PNRR (PNC) M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” - Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese CUP D15F22000610002*;
- Delibera DG n.435 del 31.3.2023, adottata nel rispetto della *milestone* prevista all’interno del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), con la quale è stato approvato, tra gli altri, il progetto definitivo ed il Quadro Economico dell’intervento in questione;

Premesso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento *Realizzazione della Casa di Comunità di Montemurlo CUP D15F22000610002* - individuato con Delibera n. 1140 del 10/10/2022, avente per oggetto: “Sostituzione RUP degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese”, è l’ing. Sara Allegranti;
- a seguito di adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 4 (provvedimento di aggiudicazione INVITALIA recepito con delibera DG n.1156 del 11.5.2023), questa Azienda ha emesso l’Ordine di Attivazione (ODA n. 31260) in data 23/05/2023, finalizzato alla stipula di Contratto specifico di lavori in appalto integrato (comprensivo della progettazione esecutiva) con l’impresa aggiudicataria, CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, aggiudicatario degli interventi PNRR Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 2.341.385,64= oltre IVA e oneri di legge;

Ricordato:

- che il Consorzio Stabile Medil S.C.P.A. ha indicato, quale esecutore del servizio di progettazione e Coordinamento della. Sicurezza in fase di progettazione, il RTP costituito da Team srl (mandataria) – Hypro srl (mandante) – Offtec srl (mandante), sede legale in Pavia, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 17 – C.Fiscale/P. IVA 02531660187;
- che in data 25.05.2023 con verbale Prot. 34876 è stato dato avvio d’urgenza al contratto con l’inizio delle prestazioni del servizio di progettazione esecutiva e CSP, a cura del Raggruppamento temporaneo di professionisti - Team Srl (mandataria), Hypro Srl (mandante) e Offtec Srl (mandante);
- che il contratto specifico è stato stipulato con sottoscrizione da parte del RUP in data 25/09/2023 e dall’Appaltatore Consorzio Stabile Medil SCpA in data 26/09/2023 - CIG 9847110C3A - Rep. Aziendale n. 930 del 26.09.2023;
- che il Consorzio Stabile Medil SCpA ha indicato quali imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I.07024940723 e l’impresa CO.GE.PA costruzioni generali Passarelli SpA, C.F. e P.I.06411250639;
- che con Determina Dirigenziale n. 309 del 13/02/2024, è stato preso atto che le imprese NORD Costruzioni Generali S.r.l. di Bari e CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.a. di Napoli, hanno costituito la società ITALIANA COSTRUZIONI Società Consortile a Responsabilità limitata C.F. 10422161215, con sede legale a Napoli, Viale di Augusto n. 148, CAP 80125, come da atto costitutivo a rogito notaio Paolo Morelli Repertorio n. 149586, registrato a Napoli in data 12/12/2023 al n. 48478/1t, per l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi

PNRR di pertinenza dell'Azienda USL Toscana Centro, fra i quali la Realizzazione della CASA DI COMUNITA' MONTEMURLO;

- Che, a seguito di adesione all'Accordo Quadro Invitalia, sub lotto prestazionale 1 – Servizi tecnici di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, questa amministrazione ha emesso l'ODA n. 39460 del 12/07/2024 e con contratto specifico repertorio n. 673 del 08/08/2024 CIG: B2272B70AE, le prestazioni di DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE sono svolte dal RTP formato dal RTP Mandataria: Studio Plicchi s.r.l., Mandanti: Studio geologico associato Gian Vito Graziano e Monica Masi, Milan Ingegneria S.p.A., Prisma Engineering s.r.l.;

- che le funzioni di Direttore dei lavori e integrazione prestazioni specialistiche sono svolte dall'ing. Dario Arnone, Direttore Tecnico dello Studio Plicchi srl e le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva sono svolte dall'ing. Francesca Mignani, Studio Plicchi srl,

- che con delibera n. 897 del 9/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "Realizzazione della Casa di Comunità Montemurlo (Prato) - CUP D15F22000610002 - con le modifiche disposte i sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

- che dai documenti progettuali avanti richiamati risulta un incremento del contratto specifico Rep. n. 930 del 26.09.2023- pari ad € 711.325,06= di cui:

□ € 29.024,25= oltre CNPAIA e IVA per adeguamento del compenso professionale;

□ € 682.300,81=oltre IVA per lavori

- che l'incremento di € 711.325,06= in questione ridetermina l'importo complessivo del contratto specifico Rep 930 del 26/09/2023 - in € 3.052.710,70=oltre IVA ed oneri di legge di cui € 2.843.720,32=, € 106.153,45=, per oneri della sicurezza ed € 102.836,93= oltre CNPAIA e IVA per progettazione esecutiva del 12.06.2024;

Dato atto che:

- l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 4.471.194,25= e trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera DG n. 326 del 22/04/2024 e successiva nota del D.G. Prot. n. 42582 del 02.07.2024, alla specifica riga di piano investimenti PO-58 ed è da attribuire al conto patrimoniale codice di conto 1A020901 – Immobili in costruzione;

Ricordato altresì:

- che con Determina n. 2487 del 26/11/2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato autorizzato il subappalto a favore dell'impresa dell'impresa COSTRUZIONI DEL MEDITERRANEO SRL di Afragola (NA) VII Traversa di Cinquevie snc – 80021 Afragola (NA) - P. IVA/Cod. Fiscale 08596701212, per *Opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che, al fine di garantire la corretta qualità dell'opera, verranno forniti direttamente dall'appaltatrice, come da elenco prezzi allegato al contratto sotto la lettera A*”, afferenti la categoria OG1, per l'importo di €114.128,98= IVA esclusa, di cui € 18.378,60 per Oneri di Sicurezza;

Viste:

- la PEC prot. n. 12448 del 28/02/2025, agli atti d'ufficio, con la quale il subappaltatore Costruzioni del Mediterraneo s.r.l. ha comunicato a questa Stazione Appaltante la volontà di recedere dal contratto di subappalto stipulato con il Consorzio Stabile Medil scpa ed autorizzato con la sopra citata Determina n. 2487 del 26/11/2024;

- la successiva PEC prot. N. 12719 del 03/03/2025, (depositata agli atti d'ufficio), con la quale la consorziata esecutrice, Italiana Costruzioni scarl, a seguito del recesso del subappaltatore, comunica che provvederà all'inoltro dell'istanza di autorizzazione per la nuova impresa subappaltatrice;

Vista:

- la PEC prot. 16150 del 17/03/2025, agli atti d'ufficio, con la quale il Consorzio Stabile Medil Scpa ha inoltrato istanza di autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa CRISTALDI GROUP srls con sede a Cecina (LI), Via Curtatone, 14 - P. IVA/Cod. Fiscale 018161504922, per lavori afferenti la categoria OG1, per l'importo di € 208.658,68 di cui € 18.378,60 per Oneri di Sicurezza ed ha trasmesso il contratto di subappalto, nel quale è specificato che le opere in subappalto: *“opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che al fine di garantire la corretta qualità dell'opera verranno forniti direttamente dall'appaltatrice”, come da elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera A.*) sono appaltate “a misura” (art. 4 del contratto di subappalto);

- la documentazione allegata alla richiesta sopra indicata, fra cui le dichiarazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016, DVR, Tracciabilità dei flussi finanziari, composizione societaria e altro;

Considerato:

- che con PEC Prot. 18168 del 26/03/2025, in esito alla richiesta Prot. 16731 del 19/03/2025 trasmessa da questa Stazione Appaltante, (agli atti d'ufficio), l'appaltatore ha trasmesso le dichiarazioni integrative richieste nonché uno specifico addendum al contratto di subappalto, con le seguenti clausole integrative:

- Art. 2 Corrispettivo

- la quantificazione dei costi della manodopera, pari ad € 123.500,00 (art. 2.1);

- clausola con la quale le parti accettano che Stazione Appaltante non riconoscerà importi superiori a quelli contrattualmente stabiliti per l'esecuzione delle opere di cui alle lavorazioni di cui al Contratto principale (art. 2.2.);

- l'eventuale maggiore compenso pattuito con il subappaltatore – superiore al suddetto corrispettivo contrattualmente stabilito per l'esecuzione delle medesime lavorazioni - attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra il Consorzio ed il subappaltatore (art. 2.3);

– Qualora le misure delle lavorazioni si discostino da quelle indicate nell'Allegato A) al contratto di subappalto, ciò attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra il Consorzio/Consorzio esecutrice ed il subappaltatore, ogni onere derivante da eventuali difformità sulle quantità/misure oggetto del contratto di subappalto non sarà in alcun modo posto a carico della Stazione Appaltante (art. 2.4);

– nella documentazione e certificazioni di rito (ad esempio: Certificato Esecuzione Lavori, ecc.) saranno indicati gli importi e entità di contratto (art. 2.5);

art. 3 – Pagamenti –

3.1 – Il subappaltatore dichiara – limitatamente all'importo del 1° SAL, di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante.

3.2. Dal II SAL in poi, il subappaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 13 del codice dei contratti, di volere avvalersi del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante; solo ed esclusivamente nel caso in cui il pagamento del SAL dovesse subire un ritardo superiore ai 60 giorni data SAL, il subappaltatore dichiara che intende rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, optando quindi per il pagamento da parte della Consortile Esecutrice.

In tal caso il subappaltatore dovrà esplicitare per scritto alla stazione appaltante la volontà di rinuncia al pagamento diretto, che sarà subordinata alla preventiva accettazione da parte della Stazione Appaltante;

Considerato:

- che la categoria prevalente - OG1 edifici civili e industriali è subappaltabile nei limiti del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse;

- che, conseguentemente, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Verificati pertanto positivamente gli atti allegati all'istanza di cui sopra ed alle successive integrazioni e riscontrata la regolarità della documentazione nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto, altresì,

- che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso il Casellario Giudiziale;

- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

- che il proponente RUP ha positivamente verificato l'idonea qualificazione della impresa Cristaldi Group srl ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere;

- che è stata verificato il possesso dei requisiti di ordine speciale;

- che il proponente RUP dà atto che la documentazione attestante i requisiti ex art. 16 L.R. 38/2007 sarà prodotta dall'impresa prima dell'entrata in cantiere;

Rilevato inoltre:

- che l'impresa subappaltatrice è iscritta nella "White List" della Prefettura di Livorno nella Sezione III, con scadenza 15/11/2025;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo non si renda necessario prorogare tale termine per giustificati motivi;

Rilevato inoltre:

- che il subappaltatore rinuncia espressamente al pagamento diretto da parte della stazione appaltante di parte delle prestazioni, optando per il pagamento da parte della consortile esecutrice - Italiana Costruzioni S.c.a.rl. – del 1° SAL, come specificato nella clausola aggiuntiva, art. 3 Pagamenti dell'addendum al contratto di subappalto, fermo restando che questa stazione appaltante provvederà al pagamento diretto al subappaltatore delle prestazioni maturate a decorrere dal SAL n. 2 ;
- che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante la fattura emessa dal subappaltatore debitamente quietanzata;
- di stabilire che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore , la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera b) del D.lgs 50/2016, pagherà direttamente il subappaltatore nel limite dell'importo massimo indicato nel contratto d'appalto specifico per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti eventuali importi ulteriori;

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto del recesso dal contratto di subappalto dell'operatore economico Costruzioni del Mediterraneo Srl, di Afragola (NA) VII Traversa di Cinquevie snc – 80021 Afragola (NA) - P. IVA/Cod. Fiscale 08596701212, precedentemente autorizzato con determina n. 2487 del 26/11/2024, per l'esecuzione di *“opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che, al fine di garantire la corretta qualità dell'opera, verranno forniti direttamente dall'appaltatrice, come da elenco prezzi allegato al contratto sotto la lettera A”*, afferenti la categoria OG1, per l'importo di €114.128,98= IVA esclusa, di cui € 18.378,60 = per Oneri di Sicurezza, come da comunicazioni Prot. 12448 del 28/02/2025 e prot. 12719 del 03/03/2025;

- di autorizzare il subappalto all'impresa Cristaldi Group srlsu, richiesto con nota prot. 16150 del 17/03/2025, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, per l'esecuzione delle: *“Opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che al fine di garantire la corretta qualità dell'opera verranno forniti direttamente dall'appaltatrice”, come da elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera A)*, categoria OG1, per l'importo di € 208.658,68 di cui € 18.378,60 per oneri di sicurezza ed € 123.500,00 costi della manodopera, il quale ingloba e sostituisce l'autorizzazione di cui alla determina 2487/2024 sopra citata;

Considerato che, qualora i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva, la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Considerato che è necessario garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla medesima, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di prendere atto del recesso dal contratto di subappalto dell'operatore economico Costruzioni del Mediterraneo Srl, di Afragola (NA) VII Traversa di Cinquevie snc – 80021 Afragola (NA) - P. IVA/Cod. Fiscale 08596701212, precedentemente autorizzato con determina n. 2487 del 26/11/2024, per l'esecuzione di *“opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che, al fine di garantire la corretta qualità dell'opera, verranno forniti direttamente dall'appaltatrice, come da elenco prezzi allegato al contratto sotto la lettera A”*, afferenti la categoria OG1, per l'importo di € 114.128,98= IVA esclusa, di cui € 18.378,60 = per Oneri di Sicurezza, come da comunicazioni Prot. 12448 del 28/02/2025 e prot. 12719 del 03/03/2025;

- 2) di autorizzare il Consorzio Stabile Medil, Società Consortile Per Azioni di Benevento, ad affidare in subappalto all'impresa Cristaldi Group srls di Cecina (LI) P. IVA/Cod. Fiscale 08596701212, l'esecuzione di *“opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che, al fine di garantire la corretta qualità dell'opera, verranno forniti direttamente dall'appaltatrice, come da elenco prezzi allegato al contratto sotto la lettera A”*, afferenti la categoria OG1, per l'importo di € 208.658,68 di cui € 18.378,60 per oneri di sicurezza, nell'ambito dell'intervento di *Realizzazione della Casa di Comunità di Montemurlo - PNR (PNC) M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona. CUP D15F22000610002 CIG 9847110C3A*, che ingloba e sostituisce l'autorizzazione di cui alla determina 2487 del 26/11/2024;
- 3) di dare atto che:
- come da clausola art. 3 Pagamenti contenuta nell'addendum al contratto trasmesso con nota prot. 18168 del 26/03/2025:
 - o 3.1 – Il subappaltatore dichiara – limitatamente all'importo del 1° SAL, di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante.
 - o 3.2. - Dal II SAL in poi, il subappaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 13 del codice dei contratti, di volere avvalersi del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante; solo ed esclusivamente nel caso in cui il pagamento del SAL dovesse subire un ritardo superiore ai 60 giorni data SAL, il subappaltatore dichiara che intende rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, optando quindi per il pagamento da parte della Consortile Esecutrice.
 - o In tal caso il subappaltatore dovrà esplicitare per scritto alla stazione appaltante la volontà di rinuncia al pagamento diretto, che sarà subordinata alla preventiva accettazione da parte della Stazione Appaltante;
- 4) di stabilire che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti dei subappaltatori, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera b) del D.lgs 50/2016, pagherà direttamente al subappaltatore gli importi massimi contrattualizzati per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti eventuali importi ulteriori;
- 5) di prevedere che la presente autorizzazione verrà annullata in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva qualora, in esito dei controlli e delle verifiche sui requisiti del subappaltatore, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e alla/e impresa/e Subappaltatrice/i anche al fine dell'immediato allontanamento della/e stessa/e dal cantiere;
- 6) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e l'urgenza di avviare le lavorazioni oggetto del presente subappalto;
- 8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 10) di pubblicare all'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

II DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti

